

# Sentenze: spunti di riflessione e discussione



Dott.ssa Catia Pisoni

# Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 23 giugno – 7 settembre 2015, n. 17685

- Svolgimento del processo

Con ricorso depositato l'8-2-2006 G.R., in proprio e quale esercente la potestà sulle figlie minori G.A. e M., proponeva appello avverso la sentenza n. 513 del 2005 del Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, chiedendo che, in riforma della stessa, fosse riconosciuta la natura di infortunio sul lavoro all'evento mortale occorso alla propria moglie A.O. , mentre percorreva a piedi la strada per raggiungere l'Istituto geriatrico presso il quale lavorava.

Il detto giudice aveva ritenuto che l'infortunio era avvenuto in orario diverso da quello previsto per il turno e che, comunque, la causa violenta determinante l'infortunio era connessa ad un evento reato idoneo come tale, ad interrompere il nesso causale fra occasione di lavoro ed evento dannoso.

- “L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni..... Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.

- In particolare Cass. n. 13599/2009 cit. ha affermato che “in tema di indennizzo dell’infortunio in itinere, si sottrae a censure la decisione di merito che, a fronte dell’omicidio del lavoratore, ad opera di ignoti, nel tragitto percorso per recarsi al lavoro, ha ravvisato tra prestazione lavorativa ed evento una mera coincidenza cronologica e topografica, un indizio del nesso di occasionalità... escludendo qualsiasi collegamento oggettivo tra evento, esecuzione del lavoro e itinerario seguito per raggiungere il luogo di lavoro a bordo della propria autovettura”.

## Caso 2

**Sentenza n° 54 del 26/10/2004**  
**Tribunale Civile di Bassano del Grappa**  
*(Parti: X c. Ditta Y s.n.c.)*

Operaio attrezzista, esponeva che in data 3-7-1998 aveva subito un grave infortunio sul lavoro: nel primo pomeriggio di quel giorno, al termine di un ennesimo ciclo di stampaggio, egli si accingeva ad estrarre l'ultimo pezzo lavorato con la mano sinistra, quando improvvisamente la pressa si metteva in moto senza essere stata azionata ed il punzone, sceso di colpo dal punto morto superiore, andava a schiacciargli la mano sinistra amputandone parte delle dita.

Lo stesso chiedeva nei confronti dell'azienda la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell'infortunio, quantificati in L. 100.000.000.

- *In materia di infortuni sul lavoro, qualora risultino provati l'evento dannoso, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso di causalità tra l'uno e l'altra, spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (nella fattispecie, trattasi di amputazione delle dita di una mano per improvviso moto di una pressa).*
- *Per ciò che concerne il danno biologico, esso non forma oggetto della copertura assicurativa per la parte non riducibile a perdita o riduzione della capacità lavorativa, sicché l'azione diretta al risarcimento dello stesso non è soggetta all'applicazione della speciale disciplina dettata dall'art. 10 del D.P.R. n° 1124/1965.*

- A conclusione delle indagini esperite il C.T.U., ing. E.B., ha ritenuto certo che l'infortunio *de quo* è avvenuto "per ripetizione casuale del colpo in funzionamento a colpo singolo", individuandone la possibile causa nella "imprecisa regolazione dei sensori di prossimità determinata dall'allentamento del sensore stesso o della camma", ovvero in un "malfunzionamento di un sensore", ovvero ancora nella "riduzione della capacità frenante del gruppo freno determinata da carente manutenzione (infiltrazione di lubrificante, errata regolazione del freno per eccessiva usura)".

## Caso 3

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE 5 - 2 agosto 2001, n. 10574 - Pres. Saggio – Rel. Cellerino - PM. Abbritti (concl. conf) - Telecom Italia S.p.A. Relativa ad un dipendente della Telecom Italia S.p.A. che aveva contratto nello svolgimento dell'attività lavorativa una lombosciatalgia cronica dx e una ernia discale in quanto per circa venti anni si era arrampicato, per diverse volte al giorno, su pali telefonici avvalendosi di ramponi anziché di cestelli semoventi, costituenti un meccanismo non soltanto meno usurante ma anche più moderno dal punto di vista dell'evoluzione tecnologica e di maggiore affidabilità antinfortunistica e quindi maggiormente conforme alla normativa sulla tutela della salute dei lavoratori ...)”.c. Albini

In particolare **l'art. 4, comma 1 della L. n. 68/1999** prevede che, in caso di inidoneità intervenuta per infortunio sul lavoro o malattia professionale, **l'infortunio o la malattia non possono costituire giustificato motivo di licenziamento quando i lavoratori possano essere addetti a mansioni equivalenti ovvero, mancando quelle, perfino inferiori alle ultime svolte.** Da ciò ne deriva l'obbligo del datore di lavoro di cercare nell'ambito dell'attività aziendale una ricollocazione adeguata alle attuali condizioni di salute del lavoratore divenuto suo malgrado inidoneo alla mansione specifica e solo laddove si sia provveduto alla ricerca in modo del tutto corretto ed equo, qualora questa non abbia esito positivo sarà possibile ricorrere come rimedio inevitabile al licenziamento del lavoratore.